

POLIZZA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

E

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Tra la Spett. le

FAI SERVICE SOC. COOPERATIVA

Via Renzo Gandolfo 1

12100 Madonna dell'Olmo (CN)

e la

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA

Lungadige Cangrande 16

37126 VERONA

COPIA PER CONTRAENTE



DEFINIZIONI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

il contratto di assicurazione.

Broker

SICURFAI Broker con sede in Cuneo.

Contraente

FAI SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA.

Indennizzo

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Polizza

il documento che prova l'esistenza dell'assicurazione.

Premio

la somma dovuta dal Contraente alla Società per le garanzie prestate.

Rischio

la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Sinistro

il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'Assicurazione e dal quale è derivato il danno.

Società

CATTOLICA ASSICURAZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA

DEFINIZIONI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE

Ad integrazione delle definizioni valide per l'Assicurazione in generale, ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

Addetti

i titolari, i soci, i loro familiari coadiuvanti, i Prestatori di lavoro.

Cose

sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Fatturato

l'importo del volume di affari dell'Assicurato indicato nella dichiarazione IVA (al netto dell'IVA).

Franchigia

la parte del danno indennizzabile, espressa in cifra fissa, che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

Massimale per persona

il limite di indennizzo - nell'ambito del massimale per sinistro - che la Società può essere tenuta a pagare in conseguenza di danno a una singola persona che abbia cagionato alla stessa la morte o lesioni personali, qualunque sia il numero dei titolari aventi diritto ad un risarcimento in relazione a tale danno.

Premio minimo

la somma dovuta dal Contraente alla Società, a corrispettivo dell'Assicurazione, indipendentemente dal valore degli elementi variabili utilizzati per la determinazione del premio, e che rimane comunque acquisita dalla Società.

Prestatori di lavoro

tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. **Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti.**

Scoperto

la parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

Subappaltatori

La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato, in qualità di Appaltatore abbia affidato in subappalto il compimento di un'opera o di un servizio, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di Legge vigenti in materia.

Ai fini della presente assicurazione, si intende equiparato al Subappaltatore il prestatore di un contratto d'opera o di servizi, regolarmente iscritto alla Camera di Commercio, così come definito dall'art. 2222 del Codice Civile.

2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite.

Il premio o la rata di premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure direttamente alla Società.

La presente Polizza ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, secondo quanto previsto dall'art. 1901 Codice Civile.

Art. 2 - Proroga del contratto

La presente Polizza Collettiva viene stipulata per la durata di un anno e 75 giorni, con inizio dalle ore 24,00 del 15/10/2014 e termine alle ore 24,00 del 31/12/2015; alla scadenza pattuita cesserà senza alcuna proroga.

Resta tuttavia convenuto che il Contraente potrà esercitare il diritto al rinnovo di un ulteriore anno con preavviso di 60 giorni dalla scadenza del 31.12.2015 da darsi alla Società con lettera raccomandata AR o altri mezzi equivalenti, fermo restando la facoltà da parte della Società di rivedere le sole condizioni economiche in caso di risultato tecnico negativo del contratto.

Art. 3 - Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

In caso di diminuzione del rischio la Società ridurrà il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni del contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 7 - Altre Assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

Premesso che la presente Polizza Collettiva non prevede facoltà di recesso in caso di sinistro né da parte del Contraente né da parte della Società prima della scadenza convenuta del 31/12/2015.

Nel caso un singolo attestato di adesione sia colpito da più di due denunce di sinistro, la Società dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, potrà recedere, con preavviso di 30 giorni da comunicarsi con lettera raccomandata A.R., dall'attestato stesso. In caso di recesso la Società, in sede di regolazione del premio, non conteggerà la parte di premio imponibile non goduto dalla data del recesso (rimane comunque fermo il premio minimo per ciascun Aderente/Assicurato).

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non vi è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 - Foro competente

Foro competente a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.

3. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)



Art. RC.01 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose in conseguenza dell'attività descritta nell'Attestato di adesione, comprese le attività di carattere complementare ed accessorio a quella dichiarata, purché svolte dagli addetti.

L'Assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, per i danni subiti da terzi.

Art. RC.02 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione di Responsabilità Civile:

- a. quando l'Assicurato sia una persona fisica, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e, se con lui convivente, qualunque altro parente od affine;
- b. il legale rappresentante dell'Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti stabiliti al comma b);
- c. gli addetti dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- d. i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione.

Art. RC.03 - Esclusioni

L'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi non comprende i danni:

- a. derivanti:
 1. da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantegli direttamente dalla legge;
 2. dall'incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n.° 81/2008 e successive modifiche od integrazioni;
 3. dalla circolazione su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore; nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
 4. dall'impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
 5. dalla detenzione od impiego di esplosivi e di armi da fuoco (salvo quanto previsto alla condizione particolare "Estensioni diverse" relativamente al servizio di vigilanza);
 6. da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di asbesto e/o prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; nonché da uso di prodotti fatti in tutto od in parte di asbesto;
 7. da trapianto di organi umani, impiego di sostanze biologiche di origine umana;
 8. da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
 9. da qualsiasi attività relativa ad impianti od installazioni in mare non saldamente collegati alla riva tramite terrapieni o lingue di terra (c.d. "offshore"); nonché da condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per il trasporto dello stesso finalizzato alla produzione di energia; nonché dai cablaggi sottomarini in genere (c.d. "rigs");
 10. da qualsiasi attività svolta all'interno delle aree riservate al personale dell'aeroporto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, piste, zona carlo e scarico bagagli, torri di controllo, aree di imbarco, hangar, depositi);
 11. da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;
 12. da atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
 13. da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
 14. dalla proprietà e dalla conduzione di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
 15. da umidità, stitilicidio ed, in genere, insalubrità dei locali;
- b. verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- c. conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- d. cagionati:
 1. da teleferiche, funicolari ed altri impianti di trasporto a fune e simili;
 2. da TSE, alcool, tabacco;
 3. da campi elettromagnetici;
 4. da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna o riconsegna a terzi o comunque dopo la loro messa in circolazione. Per le opere ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e/o aperta al pubblico;
 5. alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
 6. a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
 7. ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni e alle cose trasportate sui mezzi stessi;
 8. alle cose ed alle opere in corso di costruzione od a quelle sulle quali si eseguono i lavori, compresi i software;
 9. a condutture ed impianti sotterranei e subacquei;
 10. a cose da vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati;
 11. alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;



- 12. a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- 13. alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- e. provocati da soggetti diversi dagli "addetti";
- f. relativi ai casi di encefalite spongiforme o sindromi affini.
- g. consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- h. dovuti a perdita dati software, dovuti a cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria di programmi, applicativi e software in genere, nonché i conseguenti danni da interruzione d'attività;
- i. avvenuti in occasione di furto, compresi i danneggiamenti materiali e la sottrazione di beni e valori.

La Società non è tenuta a prestare la copertura, indennizzare sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza, qualora tale copertura, indennizzo o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.

Art. RC.04 - Estensione territoriale

L'Assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi del mondo, esclusi U.S.A., Canada e Messico.

Limitatamente al caso di viaggi per trattative d'affari e/o partecipazione a congressi, mostre, esposizioni e fiere la garanzia si intende operante anche per i danni che avvengano nel territorio di U.S.A., Canada e Messico.

Per tutti i danni che avvengano al di fuori del territorio dei Paesi Europei, l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi è prestata con una franchigia di Euro 5.000,00 per ogni sinistro, anche in deroga a franchigie e scoperti, espressi in percentuale, di importo minore previsti dalle condizioni di polizza tutte. Qualora condizioni di polizza prevedano franchigie e scoperti, espressi in percentuale, di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi.

S.A. - MOD. 200/LS

4. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - Sede legale: Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) - Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112 - C.F./P.I. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Verona 00320160237 - R.L.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - Società iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A100378 - Albo imprese presso ISVAP n. 1.00012 Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o nome dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1925
www.cattolica.it

Art. RC.05 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D. Lgs. 276 del 10 settembre 2003 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai Prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

Limitatamente alle azioni di regresso da parte dell'I.N.A.I.L., i titolari, i Soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai Prestatori di lavoro.

Limitatamente ai danni cagionati ai Prestatori di lavoro, non rientranti nella disciplina di cui al D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 e del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, l'Assicurazione viene prestata previa applicazione di una franchigia pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascun Prestatore di lavoro deceduto o infortunato.

Si intendono comunque escluse le malattie professionali.

Non costituirà motivo di decadenza della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.

Art. RC.06 - Esclusioni

La garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro non comprende i danni:

a. derivanti:

1. dall'incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n.° 81/2008 e successive modifiche od integrazioni;
2. dalla detenzione od impiego di esplosivi e di armi da fuoco (salvo quanto previsto alla condizione particolare "Estensioni diverse" relativamente al servizio di vigilanza);
3. da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di asbesto e/o prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; nonché da uso di prodotti fatti in tutto od in parte di asbesto;
4. da trapianto di organi umani, impiego di sostanze biologiche di origine umana;
5. da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
6. da qualsiasi attività relativa ad impianti od installazioni in mare non saldamente collegati alla riva tramite terrapieni o lingue di terra (c.d. "offshore"); nonché da condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per il trasporto dello stesso finalizzato alla produzione di energia; nonché dai cablaggi sottomarini in genere (c.d. "rigs");
7. da atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
8. da umidità, stillicidio ed, in genere, insalubrità dei locali;
9. da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;

b. verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;

c. cagionati:

1. da teleferiche, funiculari ed altri impianti di trasporto a fune e simili;
2. da TSE, alcool, tabacco;
3. da campi elettromagnetici;

d. relativi ai casi di encefalite spongiforme o sindromi affini.

e. consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;

La Società non è tenuta a prestare la copertura, indennizzare sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza, qualora tale copertura, indennizzo o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.

Art. RC.07 - Estensione territoriale

L'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro vale per i danni che avvengano nel mondo intero.

**5. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**



Art. RC.08 - Regolazione del premio

All'atto del perfezionamento della presente Polizza Collettiva, il Contraente versa alla Società il premio imponibile pari a Euro 65.439,67 (sessantacinquemilaquattrocentotrentanove/67) che si intende un premio anticipato (ripartito in cinque rate) per l'intero periodo di validità della polizza stessa. Il premio anticipato costituisce il premio minimo, comunque acquisito dalla Società.

Il premio viene anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo di validità della Polizza e verrà regolato, al termine del periodo di validità (31/12/2015), in relazione al numero degli Aderenti / Assicurati ed alla durata della copertura assicurativa per ciascuno di essi, fermo il premio minimo per ciascun Aderente / Assicurato indicato alla lett. h) della "Premessa".

Al termine del periodo di validità la Società presenterà al Contraente un atto di regolazione, nel quale verrà indicata la differenza attiva per la Società, risultante dalla regolazione; il Contraente si impegna a versare alla Società il premio di regolazione dovuto entro 30 giorni dalla presentazione dell'atto di regolazione.

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissare un ulteriore periodo di 30 giorni per ottemperare a detti obblighi; trascorso anche tale periodo la Società ha diritto di agire giudizialmente per il recupero del premio non corrisposto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Art. RC.10 - Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. RC.11 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Agli effetti dell'assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro, il Contraente o l'Assicurato deve denunciare all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, ai termini del presente articolo, soltanto gli infortuni e le malattie professionali (se garantite):

- * per i quali l'Addetto ha presentato richiesta di risarcimento, oppure
- * per i quali sia stato intrapreso procedimento giudiziario a norma delle vigenti leggi, oppure
- * per i quali sia stata intrapresa un'azione di regresso o di surroga da parte di INAIL e/o INPS, oppure
- * che abbiano determinato la morte o lesioni gravi o gravissime ai sensi dell'art. 583 del Codice Penale

Art. RC.12 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

La Società assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in sede civile, penale, amministrativa a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale sostenute dall'Assicurato.

S.A. - MOD. 2004/S

6. CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI



Art. CP.01 - Amministratori terzi

Ai fini della garanzia Responsabilità Civile verso Terzi sono considerati terzi, nel limite del massimale R.C.O. e limitatamente alla morte e alle lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, gli Amministratori dell'Assicurato, con esclusione dei legali rappresentanti, nonché i loro familiari.

Art. CP.02 - Attività complementare esterna

L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata in polizza, quali approvvigionamenti e trasporti per consegna e prelievo di materiali e/o merci, comprese le operazioni di carico e scarico anche se effettuate con mezzi e dispositivi meccanici, fermo restando che sono comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate.

Art. CP.03 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla Società di brokeraggio SICURFAI Srl. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti, per conto del Contraente, dalla precitata società di brokeraggio.

Art. CP.04 - Committenza auto

L'Assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali alle persone trasportate ove il trasporto sia consentito dalla legge.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di € 500,00 per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. CP.05 - Committenza lavori vari

L'Assicurazione viene prestata anche per la responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente di lavori ricollegabili in linea diretta con l'attività assicurata.

Art. CP.06 - Danni a cose in consegna e custodia

A parziale deroga dell'Articolo RC.03 "Esclusioni", l'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi copre i danni cagionati alle cose di terzi in consegna o custodia che si trovino all'interno degli stabilimenti dell'Assicurato.

Sono comunque esclusi i danni:

- alle cose che in tutto o in parte sono state, sono, saranno oggetto di lavorazione;
- ai beni strumentali impiegati nelle attività produttive;
- ai veicoli;
- da incendio, furto e quelli conseguenti a mancato uso.

La presente estensione di garanzia viene prestata previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro, con il minimo di € 1.000,00 (mille/00) e con il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di validità della presente Polizza Collettiva, pari a € 20.000,00 (ventimila/00).

Art. CP.07 - Danni alle cose movimentate

A parziale deroga dell'Articolo RC.03 "Esclusioni", l'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi copre i danni alle cose movimentate nell'ambito degli stabilimenti dell'Assicurato, limitatamente alle operazioni di carico e scarico.

Sono comunque esclusi i danni:

- avvenuti durante la circolazione di veicoli;
- ai beni strumentali impiegati nelle attività produttive;
- da incendio, furto e quelli conseguenti a mancato uso.

La presente estensione di garanzia viene prestata previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro, con il minimo di € 1.000,00 (mille/00) e con il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di validità della presente Polizza Collettiva, pari a € 20.000,00 (ventimila/00).

Art. CP.08 - Danni a mezzi sotto carico e scarico

A parziale deroga dell'Articolo RC.03 "Esclusioni", l'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni e ivi trovantis a tal fine, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio dei mezzi stessi, nonché quelli conseguenti a mancato uso. La presente estensione di garanzia viene prestata previa detrazione di un di un importo di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni mezzo danneggiato e con il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di validità della presente Polizza Collettiva, pari a € 100.000,00 (centomila/00).

Art. CP.09 - Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori



A parziale deroga dell'Articolo RC.03 "Esclusioni", l'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi copre i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi, compresi quelli dei prestatori di lavoro, trovantis in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori ed è prestata previa detrazione di un importo di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni veicolo, sia esso o meno in consegna o custodia dell'Assicurato. La presente estensione di garanzia viene prestata con il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di validità della presente Polizza Collettiva, pari a € 100.000,00 (centomila/00).

Art. CP.10 - Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'Articolo RC.03 "Esclusioni", l'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi comprende i danni cagionati a terzi per morte o lesioni personali e per danneggiamenti materiali a cose conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

La presente estensione di garanzia viene prestata previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro, con il minimo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) e con il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di validità della presente Polizza Collettiva, pari a € 150.000,00 (centocinquanta/00).

Art. CP.11 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga dell'Articolo RC.03 "Esclusioni", l'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi copre i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La presente estensione di garanzia viene prestata previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro, con il minimo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) e con il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di validità della presente Polizza Collettiva, pari a € 50.000,00 (cinquantamila/00).

Art. CP.12 - Estensioni diverse

La garanzia comprende i rischi derivanti:

- dai lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati restando inteso che ove la manutenzione fosse affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand;
- dall'esistenza della mensa aziendale e del bar interno restando inteso che - qualora il servizio sia dato in appalto a terzi - l'assicurazione opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente, limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati i prestatori di lavoro rientrano nel novero dei "Terzi". Si dà atto che della mensa possono usufruire occasionalmente anche estranei;
- dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso - siti all'interno dell'azienda - compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge;
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati (purché Addetti dell'Assicurato in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge per la detenzione di armi). Qualora il servizio sia affidato ad Istituti di Vigilanza Privati la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente;
- dalla proprietà di cani da guardia, a tale riguardo si conviene che sono considerati terzi i Prestatori di lavoro dell'Assicurato limitatamente ai danni corporali;
- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;
- dall'organizzazione di attività ricreative dopolavoristiche e sportive comprese le gite aziendali, con esclusione dei danni connessi all'uso e circolazione di veicoli a motore, unità naviganti ed aeromobili;
- dall'impiego da parte dell'Assicurato o dei propri Addetti di biciclette, ciclomotori e mezzi di trasporto a mano sia all'interno delle aree occupate dall'Assicurato che all'esterno;
- dall'esistenza, nell'ambito dell'azienda, di muri di cinta, tettoie, cancelli per passaggi pedonali, porte e cancelli manovrati elettricamente;
- dalla proprietà e manutenzione di strade private e parcheggi facenti parte del complesso industriale;
- dall'eventuale esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilena e relativi depositi nonché altre simili attività e attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;
- dall'esistenza di una squadra antincendio;
- dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerente all'attività dichiarata in polizza;
- dal compimento di operazioni di carico e scarico o di movimentazione delle merci all'interno dell'azienda, effettuate sia manualmente che con mezzi meccanici dagli Addetti dell'Assicurato;
- dall'organizzazione di corsi di istruzione e addestramento tecnici e pratici, purché tenuti nelle aree interne di stabilimenti, uffici e loro dipendenze.

Art. CP.13 - Franchigia per danni a cose

L'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi si intende prestata previa detrazione di un importo minimo pari a € 500,00 (cinquecento/00) per ogni sinistro che comporti danni a cose anche in deroga a franchigie minori previste dalle singole condizioni particolari.

Qualora condizioni particolari prevedano franchigie o scoperti di importo superiore si intenderanno operanti questi ultimi.

Art. CP.14 - Lavori di manutenzione straordinaria

L'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi comprende i danni causati a terzi durante l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dei fabbricati in cui si svolge l'attività assicurata, inclusi tra questi l'ampliamento, la costruzione a nuovo ed il ripristino di padiglioni, capannoni ed edifici vari (compreso il collocamento ed il montaggio degli impianti industriali), purché si tratti di lavori effettuati in economia; ove tali lavori



fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia sarà operante solo per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente; relativamente ai soli rischi derivanti all'Assicurato dalla committenza di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, gli stessi si intendono compresi purché:

- l'Assicurato abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal sopra citato D. Lgs.;
- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Art. CP.15 - Lavori presso terzi

A parziale deroga dell'Articolo RC.03 "Esclusioni", l'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi è estesa ai danni:

- a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere agevolmente rimosse.

La presente estensione di garanzia viene prestata previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro, con il minimo di € 500,00 (cinquecento/00) e con il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di validità della presente Polizza Collettiva, pari a € 50.000,00 (cinquantamila/00).

Art. CP.16 - Responsabilità personale degli Addetti

L'Assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale degli Addetti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a cose o animali nello svolgimento delle loro mansioni. E' escluso dal novero dei terzi l'Assicurato stesso.

Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche gli altri Addetti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale; ferma l'esclusione per le malattie professionali.

Il massimale pattuito per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

Art. CP.17 - Terzi dipendenti di altre imprese, fornitori, clienti, consulenti

A parziale deroga dell'art. RC.02, lett. d) "Persone non considerate terzi" sono considerati terzi limitatamente alla morte e alle lesioni corporali:

- i titolari e i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, partecipino a lavori di carico e scarico o complementari all'attività oggetto dell'assicurazione;
- i titolari e i dipendenti di ditte che si trovino negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o collaudo, purché non prendano parte specificatamente all'attività oggetto dell'Assicurazione;
- ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti tecnici, amministrativi e legali ed in genere tutte le persone non soggette all'assicurazione infortuni obbligatoria per legge - appartenenti ad altre ditte - che, a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro, per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile.

Art. CP.18 - Tolleranza numero addetti personale impiegatizio

Se nel corso del contratto, l'Assicurato, senza intenzionalità, dovesse omettere di comunicare le variazioni in aumento del numero degli Addetti, la Società rinuncerà ad applicare il disposto dell'ultimo comma dell'Art. 1898 del Codice Civile sempreché il numero degli Addetti al momento del sinistro risulti superiore, rispetto a quanto dichiarato nel Modulo di adesione, al massimo di:

- una unità, con mansioni esclusivamente impiegatizie, per le combinazioni 2 e 3 di cui alla lett. h) in Premessa;
- due unità, con mansioni esclusivamente impiegatizie, per la combinazione 4 di cui alla lett. h) in Premessa.



**INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 30.06.2003, n° 196 e S.M.I.**

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 4 lett. f) del D. Lgs. n° 196/2003 e S.M.I. (cd. Codice della *privacy*), il Titolare del trattamento è la persona, fisica o giuridica, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, e nella specie quindi la Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, sede legale: Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia);
- ai sensi dell'art. 4 lett. i) del D. Lgs. n° 196/2003 e S.M.I., per interessato si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003 e S.M.I., grava sul Titolare l'obbligo di informare preventivamente l'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali circa il trattamento degli stessi;
- l'informativa viene rilasciata tramite gli aderenti/assicurati/clienti (anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche), nel rispetto dell'art. 13, comma 4, del D. Lgs. n° 196/2003 e S.M.I. anche agli eventuali interessati:
 - cui i dati trattati si riferiscono, che prestino attività lavorativa o professionale o collaborino o siano in rapporti commerciali ed economici, familiari, di convivenza, o diversi, con detti soggetti;
 - i cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati dal Titolare in esecuzione e nello svolgimento del rapporto principale.

Tutto ciò premesso, il Titolare fornisce le seguenti informazioni

DATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali identificativi e contabili (nome, cognome, codice fiscale e/o partita iva, indirizzo, mail, recapito telefonico, denominazione e sede), amministrativi e professionali, commerciali, reddituali e patrimoniali, eventuali dati giudiziari e sensibili (in specie dati sanitari e comunque idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente alle finalità assicurative), relativi all'interessato, raccolti presso di esso o presso altri soggetti, o raccolti presso l'interessato stesso e riferiti a terzi (conviventi, familiari, beneficiari, ecc., ed i cui dati vengono trattati limitatamente alle finalità assicurative), conferiti dall'interessato in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare, sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

- per finalità "assicurative" e quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali dal Titolare, per lo svolgimento dell'attività assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e la liquidazione dei sinistri; per attività preliminari (quali la stesura di preventivi) o strumentali alle predette (quali ad esempio la registrazione, l'organizzazione e l'archiviazione dei dati raccolti per i trattamenti in argomento); per l'esercizio e la difesa dei diritti del Titolare, ecc. e per finalità derivanti da obblighi normativi, al cui svolgimento il Titolare è tenuto per legge o regolamento (es. attività di antiriciclaggio, antifrode e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, ecc.); inoltre anche per la comunicazione ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa ed al trattamento e trasferimento all'estero, anche extra UE, da parte di essi, esclusivamente per le suddette finalità assicurative e per finalità derivanti da obblighi di legge. Per lo svolgimento delle attività strumentali e funzionali al detto trattamento, ci si potrà avvalere di altre società di norma designate Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch'esse designate Responsabili.

In caso di Vostra comunicazione di dati personali relativi a terzi, siete responsabili della suddetta comunicazione e siete tenuti ad informarli e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi all'utilizzo dei loro dati, in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare, con gli altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa e con le altre società del Gruppo Cattolica.

- Se acconsentite, per finalità di marketing del Titolare, ex artt. 23 e 130, commi 1 e 2, del D. Lgs. n° 196/2003 e S.M.I. (tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo mms o sms o di altro tipo) tese a migliorare e/o a far conoscere i prodotti/servizi del Titolare e quindi ad esempio ai fini di:
 - invio di materiale pubblicitario;
 - vendita diretta;
 - compimento di ricerche di mercato;
 - comunicazione commerciale.

Per lo svolgimento delle attività strumentali e funzionali al detto trattamento, ci si potrà avvalere di altre società di norma designate Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch'esse designate Responsabili.

- Se acconsentite, per finalità di profilazione proprie del Titolare, così da poter predisporre ed inviare offerte e comunicazioni di marketing personalizzate del Titolare ex artt. 23 e 130, commi 1 e 2 del D. Lgs. n° 196/2003 e S.M.I. (tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo mms o sms o di altro tipo) anche avvalendosi di altre società di norma designate Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch'esse designate Responsabili. In questo caso, quindi, il trattamento per finalità di marketing del Titolare potrà essere effettuato anche utilizzando i dati dell'attività di profilazione, al fine di potervi inviare direttamente comunicazioni di marketing elaborate, tenendo conto delle Vostre esigenze.
- Se acconsentite, per finalità di invio, effettuato dal Titolare ex artt. 23 e 130, commi 1 e 2, del D. Lgs. n° 196/2003 e S.M.I. (tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo mms o sms o di altro tipo) di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti alle categorie automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia. Per lo svolgimento delle attività strumentali e funzionali al detto trattamento, ci si potrà avvalere di altre società di norma designate Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch'esse designate Responsabili.
- Se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati alle altre società del Gruppo Cattolica che li tratteranno per proprie finalità di marketing, ex artt. 23 e 130, commi 1 e 2, del D. Lgs. n° 196/2003 e S.M.I. (tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di

chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo mms o sms o di altro tipo), tese a migliorare e/o a far conoscere i propri prodotti/servizi e quindi, ai fini di:

- invio di materiale pubblicitario;
- vendita diretta;
- compimento di ricerche di mercato;
- comunicazione commerciale.

Per lo svolgimento delle attività strumentali e funzionali al detto trattamento, tali società del Gruppo Cattolica si potranno avvalere di altre società di norma designate Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch'esse designate Responsabili.

- **Se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati a soggetti appartenenti alle categorie automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia, che li tratteranno per proprie finalità di marketing, ex artt. 23 e 130, commi 1 e 2, del D. Lgs. n° 196/2003 e S.M.I. (tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo mms o sms o di altro tipo), tese a migliorare e/o a far conoscere i propri prodotti/servizi e quindi ai fini di:**

- invio di materiale pubblicitario;
- vendita diretta;
- compimento di ricerche di mercato;
- comunicazione commerciale.

I trattamenti per finalità di marketing, di profilazione, di invio di comunicazioni di marketing personalizzate proprie del Titolare, di invio, effettuato dal Titolare, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti alle categorie merceologiche sopra elencate, di comunicazione dei dati alle altre società del Gruppo Cattolica che li tratteranno per propri scopi di marketing, di comunicazione dei dati ai soggetti appartenenti alle categorie merceologiche suddette che li tratteranno per propri scopi di marketing ecc., sono del tutto facoltativi. Si precisa che, ai sensi degli artt. 7, comma 4, lett. b) e 130 comma 5 del Codice, è possibile esercitare, per le finalità facoltative sopra citate, anche in parte, il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali per le suddette finalità, effettuato attraverso modalità tradizionali ed automatizzate di contatto. Al riguardo si rinvia al paragrafo "Diritti dell'interessato".

Il mancato conferimento dei dati con riferimento a questi o il mancato consenso a detti trattamenti/comunicazioni comportano solo l'impossibilità per il Titolare e per le altre società del Gruppo Cattolica, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività, e per l'interessato, ad esempio, di ricevere comunicazioni di marketing, eventualmente personalizzate, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa e sui rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è eseguito con procedure informatiche o comunque mezzi telematici e/o supporti cartacei ad opera di soggetti, interni od esterni, appositamente designati quali Incaricati o Responsabili, ovvero impegnati alla riservatezza. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con piena assicurazione delle misure di sicurezza previste dal legislatore.

COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati possono essere conosciuti da parte di altre società del Gruppo Cattolica cui appartiene il Titolare, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, designate Responsabili, e da parte di altre società che svolgono attività strumentali e funzionali, quali ad esempio la postalizzazione, di norma designate Responsabili. I dati possono essere comunicati per la corretta gestione dei rapporti instaurati/instaurandi ad altri soggetti del settore assicurativo, quali coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, produttori, broker, intermediari, consulenti valutatori e legali; società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, IVASS, Covip, Consap, Agenzia delle Entrate e autorità di vigilanza e di controllo competenti e nell'eventualità INPS; altresì a società di servizi postali, investigativi, di recupero dei crediti, di archiviazione documentale, di tutela legale (es. ARAG), di revisione e altresì a società di ricerche di mercato e di informazione commerciale.

Alle società del Gruppo Cattolica ed ai soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicati, i dati possono essere comunicati a seguito del conferimento dei consensi facoltativi per le proprie finalità di marketing sopra descritte.

I dati personali e soprattutto quelli sensibili non sono soggetti a diffusione. I dati raccolti, nell'eventualità e sempre per le finalità assicurative predette, possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, a soggetti che collaborano con il Titolare e con le altre società del Gruppo Cattolica, nel rispetto degli artt. 42 e ss. del D. Lgs. n° 196/2003 e S.M.I.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9, 10 e 130 del D. Lgs. n° 196/2003 (quali ad esempio quello di avere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, l'indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati, di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati nelle ipotesi previste, ecc.) rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Funzione Privacy con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, e-mail privacy@cattolicaassicurazioni.it. L'interessato inoltre ha diritto di opporsi al trattamento nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni richiamate. Si precisa che il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali per le suddette finalità di marketing, attraverso modalità automatizzate di contatto, si estende all'invio di comunicazioni promozionali con modalità tradizionali (come la posta cartacea e la chiamata tramite operatore), salvo anche in tale ipotesi il diritto di opporsi in parte al trattamento (cfr. art. 7 comma 4 del Codice). Inoltre si potrà esprimere la propria volontà di ricevere comunicazioni commerciali e promozionali esclusivamente attraverso modalità tradizionali di contatto, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Funzione Privacy con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, e-mail privacy@cattolicaassicurazioni.it. Si precisa che quanto sopra vale anche per l'eventuale esercizio dei diritti nei confronti delle altre società del Gruppo Cattolica.

TITOLARE

Il Titolare è la Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa. Per l'esercizio dei diritti ex artt. 7, 130 e ss. del D. Lgs. n° 196/2003 e S.M.I. gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile della Funzione Privacy con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, e-mail privacy@cattolicaassicurazioni.it. Allo stesso potrà essere richiesto anche l'elenco dei Responsabili di trattamento del Titolare, delle società del Gruppo Cattolica e dei Responsabili di trattamento di queste.

TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività sopra descritte e per adempiere ad obblighi contrattuali nonché previsti dalle leggi e dai regolamenti, fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell'eventuale opposizione al trattamento per le finalità promozionali descritte.

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO

Il conferimento dei dati è obbligatorio per quelli relativi a finalità assicurative necessari agli adempimenti richiesti dalla legge o dai regolamenti di settore (es. normativa antiriciclaggio, per il contrasto alla frode assicurativa); per gli altri dati il conferimento è facoltativo ma in difetto il Titolare non potrà dar corso alle operazioni di trattamento descritte. Si veda quanto precisato sopra per la facoltatività del conferimento dei dati e dei consensi per le finalità di marketing del Titolare, di comunicazione dei dati e di profilazione proprie del Titolare, di comunicazioni commerciali e di invio di materiale pubblicitario, effettuato dal Titolare, di soggetti appartenenti alle categorie merceologiche sopra elencate, di comunicazione dei dati alle altre società del Gruppo Cattolica che li tratteranno per propri scopi di marketing, di comunicazione dei dati ai soggetti appartenenti alle categorie merceologiche suddette che li tratteranno per propri scopi di marketing.

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettere A), B) e D) e 42 e ss. del D. Lgs. n°196/2003 e S.M.I. il consenso al trattamento (compreso il trasferimento dei dati all'estero, anche extra UE) dei suddetti dati (esclusi quelli sensibili relativi allo stato di salute) per le correnti finalità amministrative e di gestione dei rapporti instaurati/instaurandi non è richiesto in quanto gli stessi sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge e/o di regolamento (normativa antiriciclaggio, di contrasto frode assicurativa), per l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto instaurando/in essere, ovvero nel caso di dati provenienti da albi, pubblici registri, atti e documenti conoscibili da chiunque.

Altrettanto il consenso non è previsto per il trattamento dei dati giudiziari in forza e virtù dell'art. 27 del D. Lgs. n° 196/2003 e S.M.I. e dell'Autorizzazione in vigore dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, che specifica le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D. Lgs. n° 196/2003 il consenso al trattamento dei dati sensibili e sanitari è necessario ed è richiesto anche dall'Autorizzazione in vigore del Garante per il trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari, qualunque sia la modalità all'uso utilizzata (ivi compreso anche il trasferimento dei dati all'estero, anche extra UE).

Ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n° 196/2003 e S.M.I. è richiesto altresì il consenso espresso per la comunicazione dei dati agli altri soggetti sopra indicati, per le finalità e modalità descritte. Altresì i consensi (tanto degli interessati che, nelle sole ipotesi previste dal titolo 10 del D. Lgs. n°196/2003 e altre norme applicabili, degli altri soggetti diversi da persone fisiche cui si riferiscono i dati) sono richiesti per le previste finalità di marketing, di profilazione e di invio di comunicazioni di marketing personalizzate proprie del Titolare, di invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario, effettuato dal Titolare, di soggetti appartenenti alle categorie merceologiche sopra elencate, di comunicazione dei dati alle altre società del Gruppo Cattolica che li tratteranno per propri scopi di marketing, di comunicazione dei dati ai soggetti appartenenti alle categorie merceologiche suddette che li tratteranno per propri scopi di marketing.

Il Titolare r. l. p. t. _____

PRESTAZIONE DEL CONSENSO RIFERITA ALL'ASSICURATO/ADERENTE

Presa visione dell'informativa resa per il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, consapevole, altresì, che in difetto di consenso il Titolare non potrà dar seguito alle operazioni di trattamento sottoposte a consenso espresso e specifico, con riferimento:

- al trattamento sopra descritto dei dati personali anche sensibili per le finalità relative all'attività assicurativa e liquidativa, ed alle relative modalità di svolgimento strettamente connesse all'attività detta, ed anche alla comunicazione agli altri soggetti sopra indicati nell'informativa, appartenenti alla catena assicurativa, al trattamento da parte di essi, nonché al trasferimento all'estero fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, degli stessi dati (anche sensibili) sempre per le medesime finalità (assicurative e liquidative), per i casi nei quali non può essere effettuato senza il consenso.

☐ **CONSENSO**

☐ **NON CONSENSO**

- da compilare solo nel caso di persone fisiche;
- in caso di minori sottoscrivono i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale;

- al trattamento suddetto dei dati personali per finalità di marketing proprie del Titolare (quali ad esempio l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale), ex artt. 23 e 130, commi 1 e 2, del D. Lgs. n° 196/2003, mediante l'utilizzo della posta ordinaria e del telefono - anche cellulare - tramite operatore, di interviste personali e con l'utilizzo di questionari, posta elettronica, telefax, o con sistemi automatizzati di chiamata e messaggi del tipo mms o sms o di altro tipo e delle relative modalità di svolgimento, informati che il consenso è facoltativo,

☐ **CONSENSO**

☐ **NON CONSENSO**

- da compilare anche nel caso di persone giuridiche
- il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età;

- al trattamento suddetto dei dati personali per finalità di profilazione proprie del Titolare, cosicché possa predisporre ed inviare, ex artt. 23 e 130, commi 1 e 2, D. Lgs. n° 196/2003, mediante anche l'utilizzo della posta ordinaria e del telefono - anche cellulare - tramite operatore, di interviste personali e con l'utilizzo di questionari, posta elettronica, telefax, o con sistemi automatizzati di chiamata e messaggi del tipo mms o sms o di altro tipo, proprie comunicazioni di marketing personalizzate, anche utilizzando i dati delle dette attività di profilazione, e quindi elaborate tenendo conto delle nostre esigenze e delle relative modalità di svolgimento, informati che il consenso è facoltativo.

☐ **CONSENSO**

☐ **NON CONSENSO**

- da compilare anche nel caso di persone giuridiche;
- il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età;

- al trattamento suddetto per finalità di comunicazioni commerciali ed invio di materiale pubblicitario, effettuato dal Titolare, ex artt. 23 e 130, commi 1 e 2, del D. Lgs. n° 196/2003 e S.M.I. (tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo mms o sms o di altro tipo) di soggetti appartenenti alle categorie automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia, informati che il consenso è facoltativo;

☐ **CONSENSO**

☐ **NON CONSENSO**

- da compilare anche nel caso di persone giuridiche;
- il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età;

- alla comunicazione dei dati personali alle altre società del Gruppo Cattolica (confronta elenco) per finalità di marketing proprie di queste (quali ad esempio l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale), ex artt. 23 e 130, commi 1 e 2, D. Lgs. n° 196/2003 e S.M.I., tramite attività svolte mediante l'utilizzo della posta ordinaria e del telefono - anche cellulare - tramite operatore, di interviste personali e con l'utilizzo di questionari, posta elettronica, telefax, o con sistemi automatizzati di chiamata e messaggi del tipo mms o sms o di altro tipo e delle relative modalità di svolgimento, informati che il consenso è facoltativo;

☐ **CONSENSO**

☐ **NON CONSENSO**

- da compilare anche nel caso di persone giuridiche;
- il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età;

- alla comunicazione dei dati personali a soggetti appartenenti alle categorie automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia per finalità di marketing proprie di questi, ex artt. 23 e 130, commi 1 e 2, D. Lgs. n° 196/2003 e S.M.I., tramite attività svolte mediante l'utilizzo della posta ordinaria e del telefono, anche cellulare, tramite operatore di interviste personali e con l'utilizzo di questionari, posta elettronica, telefax, o con sistemi automatizzati di chiamata e messaggi del tipo mms o sms o di altro tipo e delle relative modalità di svolgimento, informati che il consenso è facoltativo;

☐ **CONSENSO**

☐ **NON CONSENSO**

- da compilare anche nel caso di persone giuridiche;
- il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età;

Luogo e Data _____

FAI SERVICE
Società S.p.A. - Assicurazioni

Via R. Gandolfo 1 - 10100 Mac. Olmo CUNEO
Tel. 0171 416000 - Fax 0171 411583

Firma: _____
Cod. Fisc. 08422730157 - Part. IVA: 02654640040
Legg. Att. Naz. Coop. a Mutualità Prev. A 107667

Elenco delle società del Gruppo Cattolica (aggiornato al 1/05/2014)

ABC Assicura S.p.A.	Verona, Via Carlo Ederle 45
BCC Assicurazioni S.p.A.	Milano, Largo Tazio Nuvolari 1
BCC Vita S.p.A.	Milano, Largo Tazio Nuvolari 1
Berica Vita S.p.A.	Vicenza, Via Battaglione Framarin 18
C.P. Servizi Consulenziali S.r.l.	Milano, Largo Tazio Nuvolari 1
Cattolica Agricola S.r.l.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Cattolica Beni Immobili S.r.l.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Cattolica Immobiliare S.p.A.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Cattolica Life Ltd	KBC House 4, George's Dock, IFSC Dublin 1
Cattolica Previdenza S.p.A.	Milano, Largo Tazio Nuvolari 1
Cattolica Services S.C.p.A.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Cattolica Services Sinistri S.p.A.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Lombarda Vita S.p.A.	Brescia, Corso Martiri della Libertà 13
Prisma S.r.l.	Milano, Via Santa Tecla 5
Risparmio & Previdenza S.p.A.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Società Cattolica di Assicurazioni Società Cooperativa	Verona, Lungadige Cangrande 16
Tua Assicurazioni S.p.A.	Milano, Largo Tazio Nuvolari 1
Tua Retail S.r.l.	Milano, Largo Tazio Nuvolari 1